

TAR Calabria, Sezione II Catanzaro - Sentenza 13/04/2005 n. 621
legge 109/94 Articoli 1, 20, 21 - Codici 1.1, 20.1, 21.1, 21.5

Non è viziata da incompetenza la decisione della Commissione di gara di non far luogo all'apertura delle buste e di rimettere gli atti all'amministrazione comunale qualora la decisione di riapertura dei termini sia stata assunta dall'organo competente (la Giunta comunale) alla quale la commissione, sulla base della mancata chiarezza della clausola contrattuale, si è limitata a rimettere gli atti, proponendo quattro possibili comportamenti da adottare a fronte della rilevata dubbia interpretazione. Legittimamente dunque l'atto con il quale è stata adottata la decisione di riaprire i termini di gara è stato posto in essere dall'organo competente. La decisione (assunta dalla Giunta comunale) di riaprire i termini di gara deve considerarsi legittima, in quanto non viola i principi e le regole generali relative al corretto svolgimento della procedura concorsuale, nel caso in cui sia stata assunta a buste chiuse e la nuova formulazione della clausola sia stata indirizzata a tutti i partecipanti alla gara. Tali modalità fanno sì che l'operato della Giunta risulti adottato in conformità ai canoni di imparzialità e di buon andamento e nel rispetto della par condicio dei concorrenti. Non vi è norma di legge che faccia divieto alle Amministrazioni pubbliche di disporre la riapertura dei termini di gara di un pubblico appalto (non prevedono nulla, al riguardo, né l'art. 66 del R.D. 23.5.1924, n. 827, che disciplina la pubblicazione degli avvisi d'asta negli appalti pubblici dello Stato, né l'art. 12 del D.Lgs. 19.12.1991 n. 406, recante norme comuni di pubblicità per gli appalti comunitari di opere pubbliche). La giurisprudenza, per converso, ammette in modo pacifico la possibilità di riapertura dei termini di gara, purché ovviamente ne sussista la ragione, essa sia esplicitata adeguatamente nel contesto del provvedimento amministrativo e non sia violata la par condicio dei concorrenti (cfr.: Cons. Stato IV 29.5.1998 n. 900; idem 13.10.1986 n. 664; T.A.R. Calabria 28.4.1999 n. 519; T.A.R. Lazio II 25.5.1998 n. 996).